

Nessuna imposizione pro rata temporis per l'imposta di navigazione



Sacha Cattelan

Bachelor of Science SUPSI
in Economia aziendale
Assistente SUPSI

Sentenza della Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, del 16 dicembre 2013, n. 80.2013.265

Articolo 61 della Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna

1.

Considerazioni introduttive

Tutti i Cantoni e i Comuni così come la Confederazione, riscuotono tributi di natura diversa. Oltre a tributi d'orientamento (tassa sul CO₂, tabacco, eccetera) e imposte dirette e indirette (le prime rette da diversi principi fondamentali tra cui il principio della capacità contributiva, mentre le seconde finalizzate a colpire indirettamente la ricchezza nel momento in cui è trasferita o consumata, come nel caso dell'imposta sul valore aggiunto), vengono riscossi dei tributi causali tra i quali troviamo le cosiddette tasse, ovvero delle prestazioni corrisposte in denaro allo Stato o ad un altro ente pubblico come controprestazione di un servizio specifico. Le tasse, solitamente riscosse a cadenze regolari, non sempre conoscono un assoggettamento *pro rata temporis*, in altre parole una riduzione proporzionale al periodo di assoggettamento del contribuente. I testi legislativi si prestano talvolta a interpretazioni distorte anche per gli addetti ai lavori. In questo contesto, recentemente in una sentenza del 16 dicembre 2013, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Canton Ticino (di seguito CDT) ha avuto modo di confrontarsi con una fattispecie concreta di immatricolazione di un natante avvenuta ad anno in corso con conseguente imposizione per l'intero anno fiscale. La CDT ha in particolare rilevato la possibilità per il legislatore di avvalersi del principio della praticabilità (*Praktikabilität*) al fine di donare maggiore fluidità ed efficacia a determinate disposizioni fiscali.

2.

La fattispecie sotto esame

L'8 agosto 2013 la Sezione della circolazione immatricolava il natante B. appartenente al contribuente X. Con decisione dello stesso giorno, notificava a quest'ultimo la tassazione dell'imposta di navigazione per il 2013, commisurata in 763 franchi.

Il 3 ottobre 2013, il contribuente X interponeva reclamo contro

la summenzionata decisione della Sezione della circolazione relativa all'imposta di navigazione, sostenendo che si spiegava solo un'imposizione *pro rata temporis*, ovvero limitatamente al periodo dell'anno a partire dal giorno dell'immatricolazione.

Con decisione dell'8 ottobre 2013, la Sezione della circolazione respingeva il reclamo, evidenziando che diversamente dalla Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motori, la Legge cantonale di applicazione alla Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (di seguito LCNavig), non contempla un'imposizione frazionata.

Puntuale fu il ricorso alla CDT da parte del contribuente X, il quale impugnava nuovamente il calcolo dell'imposta stabilito dall'autorità di tassazione. Nelle argomentazioni, il ricorrente sosteneva in particolare che la Legge cantonale di applicazione non terrebbe conto di quanto previsto dalla Legge federale sulla navigazione interna, che stabilisce l'assoggettamento *pro rata temporis* in caso di trasferimento da un Cantone all'altro.

Il ricorrente invocava inoltre la parità di trattamento nei confronti dei detentori di veicoli a motore, per i quali il calcolo dell'imposta tiene conto della durata di utilizzo nell'arco dell'anno.

Nelle sue osservazioni del 21 novembre 2013, rimarcando che la volontà del legislatore cantonale di riscuotere l'imposta di navigazione per l'intero anno è molto chiara, la Sezione della circolazione proponeva di respingere il ricorso, definendo inoltre impraticabile l'imposizione *pro rata temporis* e ritenendo inapplicabile l'articolo 61 della Legge federale, che mira unicamente ad evitare una doppia imposizione intercantonale.

3.

L'articolo 61 della Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna

L'articolo 61 capoverso 1 della Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) consente ai Cantoni di istituire un'imposta sui battelli che hanno lo stazionamento sul loro territorio (lettera a) o hanno lo stazionamento in un altro Cantone e sono utilizzati durante più di un mese sul loro territorio (lettera b).

Secondo il capoverso 2, dall'inizio del mese in cui lo stazionamento di un battello è trasferito in un altro Cantone, quest'ultimo ha il diritto di procedere alla riscossione delle imposte. Il Cantone dello stazionamento precedente deve restituire le imposte che ha riscosso per il periodo successivo.

Il capoverso 3 prevede che il Cantone dello stazionamento deve restituire le imposte che ha riscosso per un periodo durante il quale il battello era imposto in un altro Cantone, secondo il capoverso 1 lettera *b*.

Analizzando gli atti legislativi, si evince che tali disposizioni sono state introdotte con l'unico intento di evitare una doppia imposizione intercantonale^[1].



4. Le disposizioni della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna

L'articolo 2 LCNav, prevede che il rilascio della licenza di navigazione per natanti a motore con potenza propulsiva sottostà ad un'imposta annua di navigazione di 25 franchi più 4.50 franchi/kW (capoverso 1) e che più natanti dello stesso genere appartenenti ad un solo proprietario possono essere usati alternativamente con la medesima targa di controllo se il detentore paga l'importo dovuto per il natante oggetto all'imposta più elevata (capoverso 3). L'articolo 3 lettera *c* LCNav prevede inoltre che le imposte annuali sono ridotte in misura del 50% quando riguardano natanti non immatricolati altrove e usati dai turisti esteri per un periodo massimo di un mese. L'articolo 4 LCNav esenta invece espressamente da imposte i natanti immatricolati in Svizzera e usati da turisti confederati per un periodo massimo di un mese (lettera *b*), i natanti immatricolati all'estero e usati dai turisti esteri per un periodo massimo di un mese (lettera *c*) e i natanti per i quali si rinuncia all'immatricolazione entro il 30 aprile di ogni anno (lettera *e*).

Palese è l'assenza di una norma che prevede la riduzione dell'imposta in caso d'immatricolazione ad anno in corso. Ad eccezione dei natanti usati per non più di un mese, nel caso si tratti di natanti immatricolati altrove ed appartenenti a turisti stranieri (imposizione ridotta), oppure di natanti immatricolati in un altro Cantone o all'estero (esenzione), è indubbio che venga sempre riscossa un'imposta annua. Nel 1987 inoltre, è stata introdotta l'esenzione per il caso della rinuncia all'immatricolazione entro il 30 aprile, fornendo in tal modo una base legale ad una prassi già precedentemente in uso^[2].

5. Le conclusioni della CDT

Evidenziando i casi appena evocati, la CDT dimostra che la volontà del legislatore non prevedeva alcuna imposizione *pro rata temporis*. Prendendo come esempio la modalità di imposizione degli immobili a livello cantonale e comunale, la CDT ricorda inoltre che una simile modalità di imposizione semplificata non è insolita, in quanto, secondo l'articolo 95 della Legge tributaria ticinese (di seguito LT), le persone giuridiche devono pagare un'imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell'anno civile e precisa espressamente che tale imposta "non è commisurata alla durata dell'assoggettamento"^[3].

Affermando che la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che il principio della praticabilità dell'imposta^[4] consente al legislatore, entro certi limiti, di semplificare le situazioni imponibili e di rinunciare a discipline dettagliate, nell'intento di adottare disposizioni fiscali di applicazione efficace e agevole e comprendendo il disappunto del contribuente X che si vede addebitare la stessa imposta che avrebbe pagato se avesse immatricolato il suo natante già dal 1. gennaio 2013, la CDT riconosce che tale soluzione è conforme alla legge e respinge il ricorso del contribuente X.

Elenco delle fonti fotografiche:

http://www.cerca-trova.com/media/2011/07/1537_2251_medium.jpg
[05.12.2014]

[1] Cfr. Messaggio del Consiglio federale del 1. maggio 1974 concernente un disegno di legge sulla navigazione interna, in: Foglio federale 1974 I 1484, pagina 1499.

[2] Cfr. Messaggio del Consiglio di Stato ticinese del 26 novembre 1985, n. 2995, concernente la modificazione di alcune norme della legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975

sulla navigazione interna, in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1986, pagina 844.

[3] La stessa regola vale anche per l'imposta immobiliare comunale (articolo 291 e seguenti LT) e per l'imposta personale comunale (articolo 290 LT).

[4] Cfr. la sentenza del Tribunale federale del 26 giugno 2006 n. 2A.4/2006, consid. 7.1, con ri-

ferimento a: Locher Peter, Praktikabilität im Steuerrecht, unter besonderer Berücksichtigung des materiellen Rechts der direkten Steuern, in: Steuerrecht: Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst Höhn, Berna 1995, pagina 189 e seguenti, pagina 190.